

PRESTITO DI CONDUZIONE ANNO 2021

PROGRAMMA OPERATIVO E PROCEDURE PER L'ACCESSO AL PRESTITO DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN REGIME DI "DE MINIMIS". INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A BREVE TERMINE – Reg.(UE) n. 1408/2013 e Reg. (UE) n. 1407/2013 e Legge Regionale 53/1997, art. 17.

1. OBIETTIVI

La Regione Abruzzo alla luce della grave crisi economica che sta interessando tutti i settori produttivi, non risparmiando neppure il comparto agricolo, intende intervenire nella concessione di contributi, in regime di "*de minimis*", in conto interessi, sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

I prestiti sono assistiti dal concorso regionale sul pagamento degli interessi per un periodo massimo di 12 mesi e comunque fino al 31/12/2021

L'intervento economico regionale serve a migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, sotto forma di concorso interessi, ed è a favore delle imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese agricole attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. AZIENDE BENEFICIARIE

Alle **imprese agricole**, costituite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti contratti con le Banche convenzionate. Il contributo è calcolato sulla base dell'analisi dei costi delle varie tipologie aziendali sentite, comunque, le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative.

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che:

- sono attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad €. 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013;
- sono attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad €. 200.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti) ai sensi del Reg. UE 1407/2013.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della

produzione agricola, possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “*de minimis*” concessi conformemente al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Reg. n. 1408/2013, art. 1, comma 2).

Possono beneficiare dell’aiuto:

- le imprese agricole operative nella Regione Abruzzo per i terreni che ricadono nel territorio abruzzese, condotte da imprenditori singoli o associati, in possesso di partita IVA e dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera competente e del fascicolo aziendale appositamente costituito; tali imprese devono avere sede operativa nella Regione Abruzzo al momento della richiesta di liquidazione e pagamento presentate alle Banche;
- le società agricole.

Nella concessione di aiuto in “*de minimis*” ogni impresa va informata per iscritto:

- dell’importo potenziale concesso espresso in equivalente sovvenzione lorda e del fatto che si configura in un aiuto in *de minimis*, facendo esplicito riferimento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea;
- che qualora l’importo concesso superi il massimale, l’impresa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento, nemmeno per la parte al di sotto del massimale, e deve, quindi, restituire l’importo dell’aiuto concesso.

L’impresa interessata all’aiuto deve dichiarare, per iscritto, ogni altra forma di aiuto in regime di “*de minimis*” percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti e che l’aiuto che ha percepito non supera l’importo del massimale sopra indicato.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando tutte le agevolazioni ottenute dal beneficiario in regime “*de minimis*” nel periodo considerato.

Gli aiuti in “*de minimis*” non possono essere cumulati con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se, tale cumulo, dà luogo a un’intensità di aiuto superiore a quella stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dalla normativa comunitaria.

Le informazioni relative alla concessione degli aiuti “*de minimis*”, devono essere registrate sul Registro Nazionale Aiuti e sull’apposita sezione del SIAN e rimanere pubblicati per un periodo di dieci anni dalla stessa data di concessione.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Le domande di prestito devono essere presentate **entro il 31 marzo 2020** dagli operatori agricoli direttamente, o tramite i cofidi di cui il richiedente è socio, alle banche convenzionate le quali devono far pervenire, entro 3 giorni tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, le richieste di importo superiore a € **25.000,00** per le aziende singole al Servizio Territoriale per l’Agricoltura (S.T.A.)/ex S.I.P.A. competente per territorio, per la relativa istruttoria. La determina di concessione del prestito, avente valore di nulla-osta, verrà rilasciata dal Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, del Dipartimento Agricoltura.

In relazione alle richieste da parte delle Società Agricole Cooperative di trasformazione e commercializzazione, per importi superiori a € **80.000,00**, l’inoltro da parte degli istituti bancari, sempre tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, dovrà essere fatto direttamente al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, del Dipartimento Agricoltura, che

provvederà sia all'istruttoria, acquisendo preliminarmente la “*Visura aiuti de minimis*” e la “*Visura Deggendorf*” estratte dal Registro Nazionale Aiuti (RNA), che al rilascio della determina di concessione del prestito, avente valore di nulla-osta.

Gli S.T.A. devono far pervenire all'Ufficio Infrastrutture banda larga, Credito Agrario e Calamità naturali del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti il verbale di accertamento entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta della banca, per il rilascio della determina di concessione avente valore di nulla-osta alla concessione del prestito.

Le Banche possono autonomamente effettuare, senza il preventivo nulla-osta, le erogazioni fino a € **25.000,00** per le Aziende Singole e fino a € **80.000,00** per le Società Agricole di trasformazione e commercializzazione ed effettuare le erogazioni per importi superiori entro i limiti fissati dalla determina di concessione del Dipartimento Agricoltura.

Nel caso dei prestiti di conduzione erogati autonomamente dalle Banche, esse, nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, devono prima acquisire la “*Visura aiuti de minimis*” e la “*Visura Deggendorf*” dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e solo all'esito positivo di queste procedere all'erogazione del prestito di conduzione a tasso agevolato.

Si ribadisce che la trasmissione delle domande da parte degli istituti bancari deve avvenire esclusivamente tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

4. OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ AGRICOLE

Alle Società di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate. L'importo del prestito è calcolato sulla base del parametro dell'entità del prodotto conferito e lavorato l'anno precedente. Dette Società possono presentare domanda per un prestito agevolato di conduzione per l'anno 2021 e sono obbligate a produrre:

- 4a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui, deve essere riportato l'ammontare delle produzioni e delle trasformazioni dell'anno precedente, e dichiarare che la Cooperativa è vigente;
- 4b) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;
- 4c) per i terreni in affitto, nella dichiarazione di cui al punto 4a) devono essere dichiarati:
 - il nome del proprietario;
 - l'avvenuta comunicazione al proprietario che per i terreni interessati è stata inoltrata domanda per il prestito di conduzione;
 - in caso di tartufaia (di cui alla L.R. 22/88 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni), l'interessato deve documentare l'esistenza della stessa a mezzo di attestazioni.

5. OBBLIGHI PER LE IMPRESE SINGOLE.

Le imprese agricole singole possono presentare domanda per la concessione di un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate per l'anno 2021 e sono obbligate a produrre:

- 5a) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;

5b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:

- 1) l'ammontare del prestito avuto l'anno precedente al netto degli interessi;
- 2) l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute;
- 3) per i terreni in fitto vedasi punto 4c;
- 4) ripartizione culturale dell'azienda e carico bestiame;
- 5) composizione del nucleo familiare;
- 6) che nessun altro componente il nucleo familiare ha richiesto o richiederà per gli stessi terreni prestito di conduzione agevolato.

Sono beneficiari gli imprenditori agricoli a condizione che il reddito imponibile fiscale extragricolo sia inferiore a € 30.000,00.

6. PRECISAZIONI

6.1 Le domande che prevedono la concessione del prestito di importo uguale a quello dell'anno precedente o di importo diverso, se variato a causa della revisione dei parametri, possono essere corredate invece che della documentazione di cui al punto 5) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui è dichiarato che non sono mutate le condizioni soggettive (qualifica) né oggettive (superfici, ripartizioni colturali, UBA allevate) che avevano determinato sia la concessione che l'importo del prestito.

Va comunque riportata la dichiarazione per i terreni in fitto bonario.

6.2 **L'importo risultante** dai punti 4a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di società Agricole, in cui, si dichiara l'ammontare delle produzioni e/o trasformazioni dell'anno precedente, e 5b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di imprese singole in cui si dichiara l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute, **non deve essere inferiore all'75% della somma concessa a prestito nell'anno precedente**. Ove tale importo risultasse inferiore alla percentuale suddetta, il nuovo prestito sarà ridotto in proporzione.

6.3 Non ha diritto al nuovo prestito la ditta che giustifichi una spesa inferiore al 50% dell'importo del prestito dell'anno precedente.

6.4 Nel caso che la richiesta di prestito viene avanzata da un soggetto diverso da quello che ne ha beneficiato nell'anno precedente, se tale nuovo soggetto è estraneo al nucleo familiare del beneficiario precedente, non è tenuto a dichiarare le spese sostenute, in quanto si configura come prima ditta beneficiaria del prestito di conduzione, altrimenti è tenuto a dichiarare le spese sostenute nell'anno precedente.

6.5 Il beneficiario che non ha usufruito del prestito nell'anno precedente deve comunque giustificare la spesa nei termini sopra riportati.

6.6 Le spese riconoscibili sono quelle oggetto di reale esborso di danaro e sostenute per la necessità di conduzione aziendale e in particolare: spese per la provvista di mezzi tecnici (fertilizzanti, mangimi, sementi, antiparassitari, piantine di colture erbacee, ecc.), per la coltivazione dei fondi, per l'attività zootecnica espletata, oppure per l'attività di agriturismo e idrocoltura (mano d'opera extra aziendale, noli, premi di assicurazione, manutenzione, spese di energia per forza motrice, carburanti, lubrificanti, contributi consortili, INPS, ecc.), per dotare le aziende associate in cooperativa ed in altra forma che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, dei mezzi occorrenti per la propria gestione (acquisto materie prime occorrenti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, noli, premi di assicurazione, salari, stipendi, spese di energia elettrica per forza

motrice e simili). Non rientrano tra le spese riconoscibili quelle sostenute per miglioramento aziendale (es. acquisto di attrezzature, bestiame e piantine per coltivazioni arboree, ecc.) né le rate di mutuo, né i prodotti forniti dalle Cooperative o Associazioni e conguagliati in sede di liquidazione del prodotto conferito;

Possono essere prese in considerazione le fatture con il pagamento differito a condizione che esso ricada nell'anno interessato.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Le Banche convenzionate devono:

- a) Erogare l'importo risultante dalla determina di concessione o dalla istruttoria da esse compiuta nei limiti della loro autonomia;
- b) Perfezionare le pratiche **ENTRO UN MESE DALLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE REGIONALE**. Anche le richieste che ricadono nell'autonomia delle Banche convenzionate devono essere perfezionate **ENTRO UN MESE DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA** da parte dell'operatore agricolo.

Le Banche, al fine di accelerare la erogazione, devono provvedere ad acquisire, dagli Organi Statutari, l'autorizzazione necessaria entro il periodo di tempo che intercorre dall'invio agli S.T.A. della domanda alla ricezione della relativa determina di concessione.

Nel caso in cui la Banca non è disposta, per qualsiasi motivo, alla concessione del prestito, deve dare comunicazione scritta all'interessato e motivandola anche al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti entro 10 gg. dalla ricezione determina di concessione;

- c) Agevolare in qualsiasi momento, al pari dei beneficiari, le verifiche che potranno essere disposte con funzionari regionali;
- d) Effettuare il calcolo degli interessi tenendo presente l'anno commerciale (gg. 360);
- e) Comprendere nella cambiale agraria, o in qualsiasi altre forme di concessione, a condizione che non vi siano rispetto alla cambiale agraria spese aggiuntive a carico del beneficiario, alla scadenza, la quota capitale e la quota interessi;
- f) Suddividere, se richiesto, l'importo autorizzato dalla determina di concessione senza superare la somma prevista dalla stessa, in più cambiali agrarie o in qualsiasi altre forme di concessione, a condizione che non vi siano, rispetto alla cambiale agraria, spese aggiuntive a carico del beneficiario, da porre in essere al momento della effettiva necessità di liquidità.

Se da un qualsiasi controllo dovessero emergere delle irregolarità tali da rettificare in diminuzione il prestito concesso, la liquidazione del rendiconto sarà ridotto di conseguenza.

Nel caso che la liquidazione fosse stata effettuata, la Banca deve restituire il maggior importo avuto.

7.2 LE BANCHE POSSONO, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO AGRARIO AGEVOLATO DI ESERCIZIO, RICEVERE LE RICHIESTE DI PRESTITO DA PARTE DEGLI OPERATORI RURALI, ATTIVARE L'ISTITUTO DELL'ISTRUTTORIA ED EROGARE AD UN TASSO NON SUPERIORE ALL'ULTIMO TASSO DI RIFERIMENTO NOTO, RICALCOLANDO SUCCESSIVAMENTE ALL'INTERESSATO L'AMMONTARE DELL'INTERVENTO RICONOSCIUTO.

A TALI OPERAZIONI VIENE RICONOSCIUTO IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI CHE, IN PRESENZA DELLA DETERMINA DI CONCESSIONE, VERRÀ CALCOLATO SULLA SOMMA IN ESSO CONTENUTA.

- 7.3 Le Banche per la concessione dei prestiti di conduzione devono attenersi agli art. 6 punto 1) lett. c) e 7 punto 2) della convenzione per l'inoltro, rispettivamente, dei dati progressivi delle operazioni effettuati e dei rendiconti. Le rendicontazioni inviate prima del termine di cui al citato art. 7 saranno oggetto di immediata liquidazione mentre quelle pervenute dopo possono non essere liquidate.
- Le rendicontazioni devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e contenere oltre agli elaborati in formato cartaceo anche le Tabelle in formate excel interamente compilate utilizzando il modello trasmesso e/o pubblicato dalla Regione sulla pertinente sezione del proprio Sito internet istituzionale.
- In allegato alla rendicontazione, per ogni ditta, le Banche devono far pervenire la “*Visura aiuti de minimis*” e la “*Visura Deggendorf*” estratti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA).
- 7.4 I prestiti in parola sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla Società Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare SRL (ex F.I.G.) di cui all'art. 1 comma 512 della legge 311/04 e Decreto MIPAF di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/02/2006. Pertanto dovrà operarsi, in sede di somministrazione dei prestiti, la ritenuta dello 0,30% a favore della predetta Società da calcolarsi sull'importo del prestito concesso.
- 7.5 All'infuori della suddetta ritenuta e del bollo sulle eventuali cambiali agrarie nessun altro onere potrà essere posto a carico della ditta beneficiaria sia relativo alle spese postali, telefoniche, di istruttoria, ecc., sia per imposte, tasse, diritti di visura, spese di amministrazione ed altro.

8. CONTROLLI

Gli S.T.A. devono, ai sensi della L.R. 6/96 e D.G.R. n. 4272 del 28.11.96 provvedere ai controlli. Le eventuali irregolarità rinvenute dai controlli vanno comunicate al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti per il seguito di competenze.

Ai sensi dalla D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) per importi di contributo superiori a €. 150.000,00 gli S.T.A., **per quanto di loro competenza**, ed il **Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti**, incaricati delle istruttorie e della redazione del parere tecnico, devono provvedere a richiedere la certificazione necessaria.

Le Banche possono inoltrare agli S.T.A., per quanto di loro competenza, e al all'Ufficio Infrastrutture banda larga, Credito Agrario e Calamità naturali del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti la richiesta di prestito solo se la documentazione è completa in ogni sua parte.

Ai fini del rispetto della c.d. *Condizionalità ex ante Aiuti di Stato* si evidenzia la necessità di inserire fra i meccanismi di controllo e monitoraggio previsti, **l'obbligo di** provvedere, nel rispetto della DGR n. 538/2014, a **registrare tutte le informazioni** riguardanti l'applicazione dei regolamenti europei “de minimis” ed in particolare del Reg. (UE) n. 1407/2013 sul Registro Nazionale del Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012. In tal senso si evidenzia altresì che, in base alle ultime modifiche introdotte al citato art. 52 della L. 234/2012, l'eventuale inadempimento a tali obblighi “(...) comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. (...)”.

Il Dirigente del Servizio

Dr Carlo Maggitti

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940001843009

Validità 25/06/2023

Chieti, __14/12/2020__